

D. NAIKE CASCINI

**Disorientamenti a proposito
della ammissibilità dei motivi nuovi**

Sommario: 1. I motivi nuovi nell'interpretazione della Suprema Corte. - 2. I termini per proporre i motivi nuovi. - 3. *Motivi nuovi e posta elettronica certificata*.

1. *I motivi nuovi nell'interpretazione della Suprema Corte.* Tra le disposizioni generali, che aprono il libro IX del codice di rito, è previsto che le parti possano rappresentare al giudice dell'impugnazione ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, volte a specificare o approfondire i motivi principali posti alla base delle critiche alla decisione impugnata.

I motivi nuovi riguardano, secondo l'interpretazione più restrittiva accolta dalla giurisprudenza, la *causa petendi*, non il *petitum*. Il novero dei capi e dei punti attinti dalle censure, dunque, resta cristallizzato nell'atto di impugnazione e i motivi nuovi sono ammessi nella misura in cui sono riconducibili alle doglianze originarie.

Sul punto la giurisprudenza (Cass. Sez. un., 20 aprile 1998, Bono, in *Mass. Uff.*, 210259) è granitica: "la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si allegano ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" (Cass., Sez. II, 11 gennaio 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, in *Mass. Uff.*, n. 244301; in dottrina Filippi, *I "motivi nuovi" secondo le sezioni unite della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1999, 0071). A completare tale interpretazione è l'ulteriore precisazione per cui, sempre a pena di inammissibilità, i motivi nuovi devono indicare espressamente il collegamento con il motivo principale al quale si riferiscono (Cass., Sez. II, 17 gennaio 2018, Corbelli, in *Mass. Uff.*, n. 272821).

Questa conclusione, ineccepibile con riguardo all'omessa impugnazione di un capo della sentenza, diviene meno condivisibile se riferita anche ai singoli

punti: impugnato un capo della sentenza e impedito il consolidarsi del giudicato, la parte dovrebbe avere maggiore libertà nell'articolazione delle singole censure.

Il rigore esegetico è stato spesso - e, forse, ingiustificatamente - finalizzato ad arginare manovre lesive del contraddittorio, attraverso le quali la parte (p.m. o imputato) potrebbe strategicamente suddividere l'atto di impugnazione depositando, in prima battuta, il ricorso principale, redatto con i soli motivi sufficienti ad evitare la declaratoria di inammissibilità e, solo in seconda battuta, esporre le autentiche censure nella loro effettiva estensione. Si può obiettare, tuttavia, che un espediente di tal fatta non pregiudicherebbe il contraddittorio, poiché ciascuna parte non soltanto può frazionare l'impugnazione come meglio ritiene, ma fruisce anche del tempo per replicare all'avversario che può depositare i motivi nuovi solo fino a quindici giorni prima dell'udienza. A ciò si aggiunga che una maggiore elasticità ben consentirebbe di superare le difficoltà che spesso discendono dalla brevità del termine per impugnare, soprattutto in processi che si concludono con motivazioni particolarmente ampie e complesse.

L'impressione è che si adotti una interpretazione eccessivamente severa per fronteggiare un pericolo non particolarmente grave e che, ragionando in tal modo, i motivi nuovi - quando proposti - si riducano a poco più di una memoria illustrativa.

2. I termini per proporre i motivi nuovi. La diffidenza nei riguardi di estensioni del tema dell'impugnazione *in limine* traspare abbastanza chiaramente anche dalla severità con la quale si interpretano le previsioni sui termini per il deposito dei motivi nuovi.

L'art. 585 c.p.p. al co. 4 stabilisce che possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione fino a quindici giorni prima dell'udienza.

La giurisprudenza (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2017, in *Mass. Uff.* n. 272553) è ormai ferma nel ritenere che l'art. 611 c.p.p. (a norma del quale, per il giudizio di cassazione, si prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio) trovi applicazione anche ove si proceda in udienza pubblica, poiché tale disposizione vuole, da un lato, garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio e, dall'altro, consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate dalle parti.

In applicazione della regola generale in materia di termini di cui all'art. 172, co. 5, c.p.p. "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo

stabilite per il termine si computano intere e libere”. Ciò implica che vanno esclusi dal computo il *dies a quo* e il *dies ad quem*.

Cosa accade, però, se tale termine scada nel periodo di sospensione feriale?

La giurisprudenza ha episodicamente affermato che «*nel giudizio di cassazione, il termine processuale previsto per presentare motivi nuovi o per il deposito di memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti, ove scada durante il periodo di sospensione feriale, compreso tra il 1° e il 31 agosto, è sospeso di diritto sino a tale ultima data*» (Cass., Sez. II, 13 settembre 2019, Ficara, in *Mass. Uff.*, n. 277781; Id., Sez. II, 4 maggio 1966, Stortini, *ivi*, n. 101773).

Perciò, il mancato rispetto di tale regola determinerebbe la tardività dei motivi e, per l'effetto, l'inammissibilità degli stessi. Principio di diritto che non può essere esente da critiche poiché si pone in assoluto contrasto con quella che è la *ratio* ispiratrice dello strumento della pausa feriale, volto non già a sospendere l'attività giudiziaria ma unicamente a salvaguardare in qualche misura l'attività forense: il riconoscimento agli esercenti la professione forense di un congruo periodo dedicabile alle ferie annuali è diretto a tutelare anche il diritto di difesa (LACCHI, *La moratoria feriale nel riesame delle ordinanze custodiali per i reati di criminalità organizzata*, in *Giur. it.*, 1997). Infatti, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale inizialmente regolata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, poi modificata dalla L. 162/2014 rappresenta un meccanismo processuale volto a regolare una mera questione tecnica riservata agli avvocati e pertanto non dovrebbe avere ripercussioni pratiche per l'imputato e per il suo diritto di difesa. (LACCHI, *Art. 282 ss.*, in *C.p.p. ipertestuale*, a cura di Gaito, Milanofiori Assago, 2008, 1418; CARLUCCI, *Sull'effettività delle garanzie difensive dell'imputato durante il periodo feriale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 342; MONTONE, *Commento alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini in periodo feriale nel processo penale, con particolare riferimento al giudizio direttissimo*, in *Giust. pen.*, 1973, III, 389).

3. *Motivi nuovi e posta elettronica certificata*. Altro motivo di inammissibilità dei motivi nuovi riguarda il deposito mediante mezzo non consentito.

All'art. 583 c.p.p. è stabilito che le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, co. 1, c.p.p. Nulla è ancora stabilito in merito allo strumento della posta elettronica certificata.

Oggi, a seguito dell'emergenza pandemica e della promulgazione del d.l. n. 137 del 2020 si profilano diversi scenari. Infatti, all'art. 24 del citato d.l. è stabilito che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli

indicati nei co. 1 e 2 dello stesso articolo (memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-*bis*, co. 3, c.p.p.), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata. Ad avviso dei Giudici di legittimità tale norma, però, “non può derogare precise previsioni di rango primario che regolano il deposito di significativi atti del processo penale come le impugnazioni, per i quali sono stabilite modalità e forme particolari, in mancanza di una espressa deroga contenuta in una norma di livello sovraordinato”. (Cass., Sez. I, 19 novembre 2020, Procura della Rep. Trib. Bologna, in *questa Rivista*).

Dunque, la norma nuova del D.l. n. 137 del 2020 non permetterebbe comunque di superare la tassatività dei mezzi di presentazione delle impugnazioni previsti dal codice di rito. L'intervento d'urgenza, si legge in sentenza, non ha modificato le norme processuali inserite nel codice. Infatti, le innovazioni introdotte vanno lette ed interpretate nei limiti in cui alle stesse possa darsi applicazione nel rispetto delle clausole generali e dei principi espressi dal codice di procedura penale, cui è attribuita primazia nella regolazione degli istituti del processo.

Tale ragionamento non può essere condiviso dinanzi all'attuale situazione emergenziale. Infatti, la portata eccezionale dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 è volta esclusivamente alla minimizzazione del contagio e non all'erosione del principio di tassatività delle impugnazioni. Pertanto, appare del tutto erronea l'interpretazione della Cassazione, soprattutto rispetto alla disamina della indelegabilità della disciplina delle fonti legislative che abilitano i depositi telematici.

La rigidità dell'argomentazioni addotte dalla Corte è espressione, ancora una volta, della generale diffidenza per l'utilizzo degli strumenti tecnologici nel processo penale. Rigidità che però sembra poter essere superata nel momento in cui in conclusione la Corte ammette che l'atto trasmesso tramite P.E.C. dal pubblico ministero ricorrente sia convertibile in memoria di parte (in tema di conversione dell'impugnazione si veda SANTORIELLO, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «legge Pecorella»*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 181; GIARDA, *Processo penale: rimodellato il nuovo sistema delle impugnazioni*, in *Corr. mer.*, 2006, 502; GARUTI, DEAN, *Nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazione dopo la “legge Pecorella”*, Torino, 2006, 131, GAITO, *Le impugnazioni ed altri controlli*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 15 ss.; MAZZARRA, *Problemi vecchi e nuovi in*

tema di conversione dei mezzi di impugnazione, in *Riv. giur. umbra*, 1993, 129). Pertanto, se vale il principio della parità delle parti e della parità delle armi non si comprende come tale soluzione non possa essere adottata anche riguardo il deposito tardivo dei motivi nuovi nell'interesse dell'imputato ricorrente. Per tutte le parti non può che valere il medesimo principio ed il regime non può che essere unitario.

In ossequio al principio di conservazione degli atti, dovrebbero potersi qualificare come "memorie" i motivi nuovi tardivi. In questo modo, il giudice avrebbe ogni strumento necessario ai fini della decisione senza che la parte sia costretta a sottostare, senza rimedio, alle soglie di decorrenza di termini e modalità di deposito. Naturalmente, una simile ricostruzione è ammissibile soltanto laddove non siano previsti termini per il deposito delle memorie che escludano la possibilità di applicare la previsione dell'art. 121 c.p.p. come valvola di sicurezza (ad esempio, artt. 127 e 611 c.p.p.).